SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1961

(44ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Concessione del contributo statale annuo a favore della Azienda di Stato per le foreste demaniali per la gestione, conservazione e valorizzazione del Parco nazionale del Circeo » **(1399)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 410, 411
CARELLI 410, 411
SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 411
SPEZZANO 410

« Contributo dello Stato nelle spese di gestione per l'ammasso dell'olio di oliva di pressione della campagna 1960-1961 » **(1400)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE 412
FERRARI, *relatore* 412
SPEZZANO 412

« Norme in materia di riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici nelle zone danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche » **(1438)** (*D'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 412, 414
BOSI 413
CARELLI 413, 414
DE LEONARDIS 413
FERRARI 413
NEGRI 414

La seduta è aperta alle ore 9,35.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, De Leonardis, Desana, Ferrari, Granzotto Basso, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Negri, Pajetta, Ragno, Ristori, Spezzano e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Sereni è sostituito dal senatore Boccassi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Armando Angelini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la agricoltura e foreste Salari.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione del contributo statale annuo a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per la gestione, conservazione e valorizzazione del Parco nazionale del Circeo » (1399) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione del contributo statale annuo a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per la gestione, conservazione e valorizzazione del Parco nazionale del Circeo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Con il provvedimento si mira a concedere un contributo statale annuo di 10 milioni all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per permettere all'Azienda medesima di proseguire nell'opera finora svolta in tale territorio, non solo attuando e portando a termine il programma di lavori a suo tempo predisposto, ma anche svolgendo con possibilità notevolmente maggiori tutte le complesse attività che la valorizzazione e la conservazione del territorio richiedono; attività per le quali l'attuale disponibilità di 4 milioni annui è senz'altro insufficiente.

È noto che il Parco è stato istituito soprattutto per la protezione della flora, pur essendo implicitamente compresa anche la protezione della fauna. Esso rappresenta quindi una notevole attrazione anche dal punto di vista turistico per gli svariati esemplari di flora forestale in esso raccolti, e merita un maggior interessamento da parte dello Stato.

Sono certo che la nostra Commissione, la quale si è sempre dimostrata favorevole alla istituzione di parchi nazionali, non vorrà negare la sua approvazione al disegno di legge.

CARELLI. Il provvedimento va senza dubbio approvato per ragioni ovvie; noi abbiamo infatti sempre sostenuto la necessità di potenziare e sostenere l'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Desidero anzi, a questo proposito, esporre un mio punto di vista sul problema del migliore funzionamento del Dicastero della agricoltura e per un maggiore soddisfacimento delle esigenze nazionali. Sarebbe opportuno porre allo studio una legge-delega per la trasformazione della Direzione dell'economia montana in un'azienda autonoma statale delle foreste, la quale godrebbe di una maggiore agilità e realizzerebbe una maggiore concretezza negli interventi necessari per la sistemazione della montagna, non solo dal punto di vista generale, ma anche da quello particolare della costruzione di strade e dell'imbrigliamento di torrenti. La sistemazione della montagna significa, tra l'altro, anche sistemazione della pianura contro le acque ed i danni che tutti conosciamo.

Nell'approvare, come ho detto, il provvedimento, prego l'onorevole Sottosegretario di Stato ed i colleghi di voler prendere in considerazione quanto da me esposto.

SPEZZANO. Pur dichiarandomi favorevole al disegno di legge, debbo osservare che lo stanziamento previsto è assolutamente insufficiente per l'opera di potenziamento e di difesa che il Parco nazionale del Circeo merita.

D'altro canto non posso non riconoscere che si è data prova — in questo settore — di molta buona volontà da parte del Ministero e, in particolare, della Direzione generale delle foreste; e questo non solamente

per quanto riguarda il parco del Circeo, ma per tutte le selve e bandite d'Italia.

Consiglierei pertanto di porre allo studio un provvedimento di carattere generale riguardante tutte le riserve esistenti; in tal modo si darebbe la possibilità al Ministero di completare i risultati più che positivi fino ad ora raggiunti.

Effettivamente il territorio in cui la situazione è più preoccupante è oggi proprio quello del Circeo. La colpa di ciò non va però attribuita a coloro che vi sono preposti, bensì ad altre cause. Ragione per cui riterrei opportuno un ulteriore stanziamento che permettesse di recingere alcune zone e di immettervi della selvaggina. Si tratta di luoghi in cui i principi romani esercitavano un tempo la caccia; non mancano gli acquitrini e, con poca spesa, se ne potrebbe fare una riserva di primo piano.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Ministero non potrà che essere grato alla Commissione se verrà presa l'iniziativa auspicata dal senatore Carelli. All'altro ramo del Parlamento, tra l'altro, è da tempo giacente un disegno di legge — d'iniziativa, se non erro, dell'onorevole Simonacci — tendente allo stesso scopo.

CARELLI. Vi sono delle differenze.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il provvedimento cui mi riferisco mira a dare alla Direzione dell'economia montana una fisionomia identica a quella di altre aziende a partecipazione statale.

Ringrazio inoltre il senatore Spezzano per i suoi cortesi apprezzamenti nei riguardi della Direzione generale delle foreste, assicurandogli che è ferma intenzione del Governo emanare provvidenze in favore di tutti i parchi nazionali. Devo far presente che fino ad ora la volontà della Direzione generale delle foreste si è scontrata con quella delle popolazioni; nel caso del Circeo, oltre alla ostilità locale, si è manifestata anche quella dei cacciatori romani, i quali non vedono certo con simpatia le iniziative tendenti a circoscrivere la loro attività venatoria.

Da parte del Ministero sarà comunque fatto il possibile, ripeto, per salvaguardare il patrimonio floristico e faunistico nazionale.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 10.000.000 (dieci milioni) a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per provvedere alla gestione, conservazione e valorizzazione del territorio dichiarato « Parco nazionale del Circeo ».

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 10.000.000 (dieci milioni), derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1959-60 con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 722 e per l'esercizio 1960-61 a carico del fondo iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro per provvedere ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla occorrente variazione di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Contributo dello Stato nelle spese di gestione per l'ammasso dell'olio di oliva di pressione della campagna 1960-61 » (1400)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo dello Stato nelle spese di gestione per l'ammasso dell'olio di oliva di pressione della campagna 1960-61 », già approvato dalla Camera dei deputati.

SPEZZANO. A nome dei colleghi del mio Gruppo prego la Commissione di voler acconsentire ad un breve rinvio della discussione del disegno di legge. Desidereremmo infatti esaminare la questione più profondamente nel suo insieme, prima di decidere in un senso o nell'altro, anche in rapporto a quanto è stato espresso dai nostri colleghi della Camera.

FERRARI, *relatore*, Desidererei anzitutto conoscere quali sono state le osservazioni dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento.

Vorrei inoltre far notare all'onorevole Sottosegretario di Stato come nel disegno di legge si affermi che alla spesa prevista di 800 milioni si farà fronte riducendo gli stanziamenti di alcuni capitoli del bilancio del Ministero dell'agricoltura. Ora noi, in tal modo, verremmo praticamente a distogliere dei fondi già stanziati per determinati settori, per devolverli ad altri scopi.

Desidero, quindi, un chiarimento in materia.

Quanto alla richiesta di rinvio, non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta del senatore Spezzano, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Norme in materia di riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici nelle zone danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche » (1438)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore*. Chiedo alla Commissione di voler procedere ora alla discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi, Truzzi, Monte, De Marzi Fernando, Armani, Zugno, Helfer, Prearo, Bucciarelli Ducci, Zerbino, Castellucci, De Leonardis, Bolla, Babbi Giuseppe, Negrari, Marenghi, Pucci Ernesto, Boidi, Schiavon e Tantalo, non iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta:

« Norme in materia di riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici nelle zone danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Se la Commissione sarà d'accordo, applicando per analogia gli articoli 57 e 53 del Regolamento, porrò in discussione il disegno di legge.

Poichè non vi sono osservazioni, debbo ritenere che la Commissione approvi la richiesta all'unanimità.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale sul disegno di legge, sul quale farò io stesso la relazione.

Come i colleghi sanno, con un provvedimento entrato in vigore nel luglio 1960 vennero emanate norme intese a riparare i danni cagionati da eccezionali avversità atmosferiche, e a favorire la ripresa produttiva delle aziende, attraverso interventi finanziari dello Stato ed agevolazioni fiscali; in tale provvedimento, però, nulla si diceva circa il pagamento dei canoni d'affitto dei fondi rustici nelle zone danneggiate.

Per colmare questa lacuna è stato quindi presentato il disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame; disegno di legge che è stato unanimemente accolto alla Camera dei deputati appunto perchè inteso ad andare incontro a piccoli affittuari i quali — trovandosi in condizioni di morosità a causa dei danni gravissimi riportati in seguito a sommovimenti

atmosferici — hanno in corso a loro carico, atti esecutivi che, con l'approvazione del provvedimento, verrebbero immediatamente sospesi.

L'entità della riduzione del canone non è stabilita nel disegno di legge, essendone la determinazione affidata alle Commissioni tecniche provinciali.

Con l'articolo 2, inoltre, si riducono le indennità per la concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate site nelle zone contemplate dal provvedimento: il che favorirà direttamente le organizzazioni cooperativistiche di braccianti e di giornalieri.

In considerazione di quanto sopra esposto, non posso che raccomandare alla Commissione la sollecita approvazione del disegno di legge.

C A R E L L I . Sono, in linea di massima, favorevole al disegno di legge, ma desidero dichiarare che, secondo me, gli assegnatari della piccola proprietà contadina dovrebbero essere assimilati agli affittuari considerati nel provvedimento. Se, infatti, il podere di un piccolo proprietario divenuto tale attraverso la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è legato nella corresponsione della quota di ammortamento annua al prezzo del grano, non vedo perchè non si debba determinare anche in questo caso una riduzione della quota in funzione del danno ricevuto; ciò è stato in fondo implicitamente ammesso quando si è stabilito, nei contratti, che possono essere consentite variazioni legate al prezzo della derrata principale considerata di base ai fini della determinazione della quota annua. Ovviamente i danni considerati dal provvedimento hanno un'importanza quantomeno pari a quella della suddetta flessione di prezzo.

D E L E O N A R D I S . Dichiaro anzitutto di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati, ritenendo che qualsiasi eventuale modifica non farebbe altro che ritardare l'emanazione del provvedimento.

Quanto al punto di vista del collega Carelli, poichè esso tende a scopi unicamente interpretativi, ritengo possa essere senz'altro condiviso per ragioni di logica e di equità.

È anche da considerarsi favorevolmente la disposizione contenuta nell'articolo 5, la quale dichiara nulli gli accordi contrastanti con le disposizioni del provvedimento; come pure è, a mio avviso, estremamente opportuna la possibilità sancita dall'ultimo comma dell'articolo 4, per l'affittuario, di ripetere dal locatore la differenza tra il canone già corrisposto e quello dovuto ai sensi dello articolo 1.

F E R R A R I . Trattandosi di venire incontro ad una categoria di persone così numerosa non posso non aderire al provvedimento, sulla cui efficacia non nascondo però di essere alquanto perplesso poichè pavento le controversie che dal provvedimento stesso avranno origine.

A mio avviso sarebbe stato preferibile ridurre i canoni d'affitto del dieci, venti, trenta per cento, evitando agli affittuari le lungaggini e le angherie cui si troveranno sottoposti col dover ricorrere ad un legale e col dover attendere una sentenza. È vero che esistono le Commissioni tecniche provinciali, ma poichè queste dovranno stabilire le riduzioni dei canoni per ciascuna zona agraria « sulla base media dei danni prodotti dalle predette avversità o calamità », io prevedo l'inevitabile sorgere di controversie, con la conseguenza che ogni eventuale beneficio delle riduzioni in questione sarà devoluto in ultima analisi, agli avvocati.

Quanto alla questione prospettata dal collega Carelli, non vedo come possa essere effettuata l'assimilazione da lui auspicata. Gli assegnatari della piccola proprietà contadina godranno di benefici in rapporto al danno ricevuto, in virtù delle disposizioni di legge che li riguardano. Non mi pare necessario ricordarli anche in provvedimenti ad essi del tutto estranei.

B O S I . Io ritengo invece esatta l'osservazione avanzata dal collega Carelli. Non potendo però evidentemente il problema prospettato essere risolto mediante una interpretazione analogica, auspico un disegno di legge che provveda a sistemare la questione.

Circa il provvedimento in esame, mi dichiaro senz'altro favorevole alla sua approvazione.

CARELLI. Non sarei alieno dal presentare io stesso un progetto di legge *ad hoc*. Data, però, l'urgenza di porre riparo alla precaria situazione in cui le persone in questione attualmente si trovano, invito il Governo a studiare per gli assegnatari della piccola proprietà contadina provvidenze dello stesso tenore di quelle contenute nel provvedimento a favore degli affittuari.

NEGRI. Noi non possiamo che considerare il provvedimento col massimo favore e l'approviamo poichè viene incontro agli interessi di una vasta categoria.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nelle zone già delimitate o che saranno delimitate ai sensi degli articoli 1 o 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i canoni di affitto di fondo rustico in natura o in denaro relativi all'annata agraria 1959-60, sono ridotti di una percentuale determinata dalle Commissioni tecniche provinciali istituite a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, per ciascuna zona agraria sulla base della entità media dei danni prodotti alle aziende agricole da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'annata agraria predetta.

È considerata annata agraria 1959-60 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1960, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

È fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile.

Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data del provvedimento di delimitazione di cui agli articoli 1 o 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per le zone dove essa abbia luogo successivamente.

Si applicano inoltre le altre disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le indennità per la concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono ridotte, nelle zone di cui al precedente articolo, con gli stessi criteri e modalità ivi indicati.

Si applicano altresì, per le dette concessioni, le disposizioni del 2° e 3° comma del successivo articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per i fondi rustici ricadenti nelle zone di cui all'articolo 1, è sospesa, fino al 31 dicembre 1961, l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto o rilascio, nonchè delle sentenze di condanna per violazione degli obblighi contrattuali concernenti il pagamento del canone di affitto.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente legge sono di competenza della Sezione specializzata di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Sezione stessa, ove l'affittuario, in dipendenza degli eventi di cui all'articolo 1, si trovi nell'impossibilità di pagare il canone dovuto, ancorchè ridotto, può disporre il differimento del pagamento del canone stesso,

in non più di 6 rate semestrali quando l'ammontare del canone, dopo la riduzione, non superi le lire 300 mila annue.

L'affittuario può ripetere dal locatore, entro un anno dalla determinazione della Commissione, la differenza tra il canone eventualmente corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 5.

Sono nulli di pieno diritto gli accordi che siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Poichè non è ancora pervenuto, in forma ufficiale, il parere della Commissione di giustizia, rinvio ad altra seduta l'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari